

Lo dice il Consiglio di stato con tre distinte sentenze. Stop legittimi per chi non è in regola

Stretta ai conducenti a noleggio

Tutti i vincoli imposti nel 2009 sono in vigore, per sentenza

DI MARILISA BOMBI

Le disposizioni vincolistiche per il comparto del noleggio con conducente, introdotte a inizio 2009, a seguito delle proteste dei taxisti romani, sono da considerarsi già in vigore e sono legittime, pertanto, le ordinanze sindacali che dispongono la sospensione dell'attività se gli operatori del settore non si sono adeguati a quanto prescrive la legge 21/1992, in base alle modifiche introdotte dalla legge di conversione 14/2009 al decreto legge 207/2008, tra i quali l'obbligo della rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sezione V, con tre distinte sentenze depositate tutte il 23 giugno scorso, contraddistinte dai numeri 2806, 2807 e 2808, il quale ha anche respinto la richiesta di rimettere la questione alla Corte costituzionale dopo che il giudice dell'Unione europea (con sentenza 13/2/2014 C-162/12 e C-163/12), interpellato dal Tar Lazio, ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla richiesta interpretazione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) e, comunque, l'irricevibilità delle altre questioni a lui sottoposte. La V sezione del Consiglio di stato ha, in sostanza, confermato la tesi del giudice di primo grado che aveva ricevuto i ricorsi avverso i provvedimenti dei comuni di Grottaferrata e Sinalunga, considerando del tutto irrilevante il fatto che dagli interventi del garante anti-trust e dai lavori parlamentari sia emersa la volontà di rivedere complessivamente la normativa. Fermo restando che non sussiste alcuna violazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, recepita con il dlgs 59/2010, ha osservato il Collegio, l'obbligo della rimessa nel comune non è un requisito discriminatorio e restrittivo della concorrenza fondato, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale. Ciò in quanto, chiunque, può essere autorizzato a svolgere il servizio di Ncc. La necessità dell'ubicazione della rimessa in ambito comunale costituisce, in sostanza, un requisito oggettivo e intrinseco dell'attività da svolgere, pienamente giustificato dalle finalità pubbliche che l'istituzione del servizio mira a soddisfare. È questo che affermano le sopraindicate sentenze dalle quali, comunque, si deve necessariamente anche dedurre che se sussiste l'obbligo di disporre di una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, allo stesso modo devono essere considerati vigenti gli altri vincoli introdotti unitariamente per

il comparto del Ncc con la già indicata legge di conversione del milleproroghe 2008, e precisamente dall'art. 29, comma 1-quater del dl 297/2008. Sta di fatto che l'entrata in vigore dei vincoli è stata, nel tempo, dilazionata con diversi decreti legge, ma soltanto fino al 31 marzo 2010. Fino a quando, in pratica, con il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 e precisamente con l'articolo 2, comma 3, venne stabilito di emanare entro 60 giorni urgenti disposizioni attuative con l'obiettivo di calmierare la lotta tra taxi e Ncc. È successo, però, che di proroga in proroga nulla è stato ancora fatto, ed il presunto termine urgente è rientrato, a pieno titolo, nel calderone del milleproroghe, spostando il termine originariamente fissato al maggio del 2010 a dicembre del 2016. Nel frattempo, come il Consiglio di stato ha motivatamente stabilito, con le sopraindicate sentenze, la legge 21/1992 va applicata nella sua interezza, modifiche comprese.

I vincoli per il settore Ncc

- Nessuna prenotazione telefonica
- Stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco
- Sede del vettore e rimessa nel territorio del comune che ha dato il placet
- I comuni possono regolamentare l'accesso nel loro territorio nelle aree a traffico limitato
- Per conseguire e mantenere l'autorizzazione serve una sede, una rimessa o un pontile di attracco nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione
- Nel servizio Ncc, con autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi
- Le prenotazioni di trasporto per il servizio di Ncc sono effettuate presso la rimessa. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni
- Nel servizio di Ncc è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: targa veicolo; nome del conducente; data, luogo e km di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane